

# 10<sup>a</sup> DOMANDA

## GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

*In cosa si caratterizzano gli enti pubblici territoriali?*

**RISPOSTA:** Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane sono enti pubblici territoriali. Sono così chiamati perché il territorio è considerato loro elemento costitutivo: esso rappresenta sia l'ambito, sia l'oggetto dell'attività, in quanto ne costituisce elemento della personalità.

Si tratta di soggetti che agiscono utilizzando strumenti propri dell'autorità, in quanto godono di un potere imperativo e possono emanare atti autoritativi di natura istituzionale, organizzativa e nella gestione del rapporto con i privati.

Gli enti territoriali sono detti "a competenza generale", in quanto costituiti da una popolazione locale e dotati di un proprio ordinamento e di organi rappresentativi rispetto alla comunità di riferimento.

Inoltre, sono enti "a fini generali", poiché hanno come fine istituzionale quello di curare gli interessi generali della comunità di cui sono portatori.

Essi, infine, sono enti "a garanzia costituzionale", la cui autonomia è riconosciuta sia nei confronti dello Stato, sia nei rapporti reciproci: l'art. 5 Cost., infatti, disegna il profilo di uno Stato caratterizzato dal pluralismo autonomistico, affermando i principi dell'autonomia locale e del decentramento amministrativo.

### **APPROFONDIMENTO: *Il principio di sussidiarietà***

L'art. 114 Cost. (come mod. dalla L. Cost. n. 3/2001), rivoluziona il tradizionale assetto "centralistico" nei rapporti fra gli enti territoriali, prefigurando un sistema di equiordinazione tra Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

## 11ª Domanda: *Organi e uffici*

Tra gli elementi che fondano il riequilibrio degli enti locali emerge, su tutti, la competenza amministrativa generale, riconosciuta ai Comuni dall'art. 118 Cost., che costituzionalizza il principio di sussidiarietà, un criterio di ripartizione delle funzioni politiche e amministrative fra enti rappresentativi di diversi livelli territoriali di gestione della cosa pubblica (enti locali, Stati, associazioni di Stati), nonché tra enti e iniziativa privata, individuale e associata.

In base a tale regola di ripartizione, l'attribuzione delle funzioni a un determinato livello di governo è possibile soltanto ove il soggetto originariamente titolare del potere non sia in grado di curare gli interessi affidatigli.

In particolare, si conoscono due tipologie di sussidiarietà:

a) verticale, ricorrente nei rapporti tra P.A. centrali e periferiche: le prime intervengono nell'ambito di competenza riservato alle seconde a fronte di un'insufficiente e inadeguata azione di queste ultime;

b) orizzontale, relativa ai rapporti tra istituzioni pubbliche e iniziativa privata: l'intervento della P.A. si giustifica solo ove i privati e le libere associazioni non sono in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela.

# 11ª DOMANDA

## ORGANI E UFFICI

*Cosa sono gli organi e gli uffici?*

**RISPOSTA:** All'interno di ogni ente pubblico è possibile distinguere 'organi' e 'uffici': i primi rilevano rispetto al tema dell'imputazione giuridica, mentre i secondi si riferiscono per lo più alla struttura organizzativa dell'ente di riferimento.

Secondo la teoria prevalente (cd. soggettivo-oggettiva), per 'organo' si intende la persona (organo individuale) o il complesso di persone (organo collegiale) preposte a un determinato centro di imputazione di competenza amministrativa e che, pertanto, esercitano

una pubblica potestà: la P.A., infatti, è un soggetto di diritto che agisce per il tramite dei propri “organi”, per cui la volontà espressa e le attività compiute da questi ultimi si considerano posti in essere dall’ente di riferimento.

Tra organo e soggetto a esso preposto esiste un rapporto cd. “organico” che lega la persona fisica all’organo di appartenenza. Esso attribuisce all’organo la cd. competenza esterna, ovvero la capacità di impegnare l’ente verso l’esterno, nei rapporti con i terzi.

L’ufficio, invece, costituisce l’unità strutturale elementare della P.A., ciascuna dotata di un compito proprio. Al contrario dell’organo, l’ufficio assume rilievo solo sul piano dell’articolazione della struttura amministrativa, risultando estraneo al piano della soggettività e dell’imputazione, ed essendo perciò privo della capacità di impegnare l’ente all’esterno.

#### **APPROFONDIMENTO: *Il rapporto di servizio***

Il rapporto che lega il preposto ad un organo o ufficio è detto “rapporto di servizio”, che indica la relazione esterna tra l’ente e la persona fisica, che, perciò, viene inserita con determinate funzioni nell’organizzazione dell’ente medesimo.

Tale rapporto sorge con un atto amministrativo di assunzione del soggetto, salvo, in casi eccezionali, sorgere di fatto. Da esso sorgono le posizioni giuridiche favorevoli e sfavorevoli tra i due distinti soggetti giuridici.

## **12<sup>a</sup> DOMANDA**

### **LA COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI**

*Cosa si intende per competenza degli organi amministrativi?*

**RISPOSTA:** La competenza di un determinato organo indica il complesso di poteri e di funzioni che esso può, per legge, esercitare.

Essa viene distinta:

a) per materia: comporta la ripartizione dei vari compiti con riferimento ai singoli oggetti;

b) per territorio: presuppone identità di competenza per materia tra gli organi stessi e comporta la ripartizione delle attribuzioni sotto il profilo territoriale;

c) per grado: contraddistinta dall'identità di competenza per materia e per territorio, presuppone che la stessa materia sia suddivisa in maniera tale che alcune funzioni siano riservate all'organo superiore, mentre altre a quello inferiore.

Il difetto di competenza a emanare un atto o a compiere un'attività di diritto amministrativo può dare luogo a tre diverse ipotesi:

1) la cd. incompetenza, quando sono adottati atti amministrativi non da un organo diverso da quello "competente", ma da un soggetto che non riveste affatto, nel sistema giuridico, la qualità di organo di un ente pubblico;

2) l'incompetenza assoluta, che si verifica allorquando manchi del tutto una norma attributiva del potere;

3) l'incompetenza relativa, che ricorre laddove la P.A. che emana l'atto, pur non essendo titolare del relativo potere, appartenga ugualmente al plesso amministrativo deputato ad esercitarlo: per dirla in altri termini, la norma attributiva del potere esiste ma si riferisce ad altro organo.

Se l'atto adottato da un organo affetto da incompetenza assoluta è radicalmente nullo, l'incompetenza relativa è, invece, causa di mera annullabilità (art. 21-*octies*, L. n. 241/1990).

#### **APPROFONDIMENTO: *Delega, avocazione e sostituzione***

La competenza amministrativa è retta dal principio della inderogabilità, in quanto le sfere di attribuzione e le competenze sono rimesse alla volontà del Legislatore.

Tuttavia, esistono istituti mediante i quali, con provvedimento amministrativo, pur non operandosi un trasferimento della titolarità della competenza, si

### 13ª Domanda: *Il pubblico impiego*

determina lo spostamento dell'esercizio di essa: essi sono la delega, l'avocazione e la sostituzione.

Col termine 'delega' si intende il meccanismo attraverso il quale un soggetto (il cd. delegante), titolare di un determinato potere, attribuisce – mediante un proprio atto – l'esercizio dello stesso potere o di una sua parte ad altro soggetto (il cd. delegato).

Per effetto della delega, il delegato agisce in nome proprio e viene a trovarsi, rispetto all'esercizio del potere, nella stessa posizione del delegante; tuttavia, l'atto di delega non comporta un trasferimento definitivo di competenza dal delegante al delegato, ma crea soltanto una competenza derivata in capo all'organo inferiore, peraltro sempre revocabile dall'organo superiore.

Per la delega si richiede l'utilizzo della forma scritta, nonché – in virtù della regola del *contrarius actus* – anche per la revoca.

Altro meccanismo di spostamento dell'esercizio della competenza è l'avocazione, con cui si indica l'atto mediante il quale un organo gerarchicamente superiore decide di esercitare un potere attribuito alla competenza di un organo inferiore per motivi di interesse pubblico e indipendentemente dall'inadempimento dell'organo istituzionalmente competente.

Il potere di avocazione presuppone un rapporto di gerarchia tra avocante e avvocato e non può mai essere esercitato quando l'atto sia rimesso dalla legge alla competenza esclusiva dell'organo inferiore.

Ultima modalità di esercizio della competenza da parte di un organo diverso dal suo titolare è rappresentata dalla sostituzione: se anch'essa comporta l'esercizio di un potere da parte di un organo diverso da quello cui il potere stesso è attribuito, la sostituzione, a differenza dell'avocazione, presuppone sempre l'inerzia del sostituito.

## 13<sup>a</sup> DOMANDA

### IL PUBBLICO IMPIEGO

*Quali caratteristiche ha il pubblico impiego?*

**RISPOSTA:** Il rapporto di lavoro di una persona fisica alle dipenden-

ze dello Stato o di un ente pubblico non economico era denominato in passato “rapporto di pubblico impiego”.

Si trattava di un rapporto di diritto, perché costituito mediante un formale provvedimento di assunzione; volontario e professionale, in quanto la prestazione lavorativa doveva essere svolta non in via occasionale, ma continuativamente.

Tale assetto ha subito un mutamento radicale con la cd. privatizzazione del pubblico impiego, che ha imposto la tendenziale omogeneizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rispetto a quello dei privati.

La privatizzazione ha così assunto una triplice dimensione:

– sul piano normativo, il rapporto di lavoro dei dipendenti privatizzati è sottoposto alla medesima disciplina di qualsiasi altro rapporto di lavoro dei dipendenti privati;

– sul piano contrattuale, la contrattazione collettiva ha progressivamente assunto un ruolo centrale;

– in ordine alla natura privatistica degli atti con cui la P.A. organizza i suoi uffici e gestisce i rapporti con i dipendenti, l'Amministrazione ha perso il ruolo autoritativo che rivestiva nei rapporti con i propri dipendenti e la sua posizione è stata assimilata a quella dei datori di lavoro privati, esercitando la propria potestà di auto-organizzazione come ogni soggetto dotato di capacità imprenditoriale.

Restando pubblico il soggetto datore di lavoro, rimane la necessità per la P.A. di esplicitare il potere di dettare le linee fondamentali di auto-organizzazione, che da sempre è un connotato naturale di ogni ente che voglia definirsi “pubblico”: in definitiva, il rapporto di lavoro si inserisce in una struttura che resta amministrativa e che, come tale, deve essere regolata, per gli atti di maggiore spessore, da misure organizzative che non possono smarrire la loro natura amministrativa.

Si profila così una distinzione – con ricadute in punto di riparto di giurisdizione ex art. 63 T.U. – tra:

a) i cd. “atti di macro-organizzazione”, di carattere pubblicistico (la fissazione delle linee fondamentali di organizzazione, l'individua-

zione degli uffici di maggiore rilevanza e la determinazione delle dotazioni organiche complessive), la cui adozione, ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, TUIPI, è rimessa agli organi di indirizzo politico-amministrativo e sono pertanto devoluti alla giurisdizione del G.A.;

b) i cd. "atti organizzativo-gestionali", aventi natura privatistica, comprensivi, oltre che degli "atti di gestione" in senso stretto del singolo rapporto (l'assunzione, la sanzione disciplinare, il trasferimento, l'assegnazione delle mansioni, il licenziamento), anche degli "atti di micro-organizzazione", adottati dai dirigenti, al pari degli atti di gestione dei rapporti, nell'esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale, in quanto tali attribuiti alla cognizione del G.O.

#### **APPROFONDIMENTO: *I rapporti di lavoro esclusi dalla privatizzazione***

Dal generale meccanismo di privatizzazione del pubblico impiego sono stati espressamente esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale volontario di leva, i professori e i ricercatori universitari, che restano pertanto disciplinati dalle specifiche norme di diritto pubblico (art. 3 D. Lgs. n. 165/2001).

La privatizzazione ha inoltre interessato il solo rapporto di lavoro dipendente con le P.A.: non sono stati pertanto interessati dalla riforma i rapporti di tipo onorario, nonché quelli di natura professionale autonoma o di parasubordinazione, già in precedenza disciplinati dal diritto privato (v. elenco ex art. 1, co. 2, TUIPI).

#### **ULTERIORE APPROFONDIMENTO: *Meccanismi premiali e sanzionatori***

Una delle più significative conseguenze della privatizzazione del pubblico impiego si è tradotta nell'introduzione, nell'ambito del lavoro alle dipendenze della P.A., di meccanismi meritocratici e di strumenti di reazione alla scarsa

#### 14ª Domanda: *La dirigenza pubblica*

qualità dei servizi, sulla falsariga di tecniche di *management* previsti nel lavoro privato.

La valutazione della *performance*, collettiva e individuale, nell'ambito dell'impiego alle dipendenze delle PPAA, si fonda su un sistema articolato di strumenti premiali e sanzionatori.

Con riferimento ai primi, la P.A. deve promuovere il merito valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori *performance* attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici e di carriera.

La verifica dell'andamento delle *performance* rispetto agli obiettivi pianificati nell'intervallo temporale di riferimento, con la segnalazione di eventuali interventi correttivi, è interamente affidata agli Organismi Indipendenti di Valutazione, composti da tre membri e in carica per un triennio.

Nella valutazione della *performance*, inoltre, viene riconosciuto un ruolo attivo ai cittadini, mediante la definizione di sistemi di rilevamento della soddisfazione degli utenti in merito alla qualità dei servizi resi.

Speculari rispetto ai meccanismi premiali sono gli strumenti sanzionatori, atti a contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo dei dipendenti pubblici.

## 14ª DOMANDA

### LA DIRIGENZA PUBBLICA

*Cosa si intende per dirigenza pubblica?*

**RISPOSTA:** La figura dirigenziale è dotata di una cospicua sfera di autonomia operativo-decisionale. La privatizzazione del p.i. ha affermato il principio di distinzione politica/amministrazione inaugurato dalla L. n. 142/1990 in materia di enti locali, stabilendo un sistema formato da due blocchi di competenze, riservate ed esclusive: l'uno afferente all'attività di indirizzo, definizione degli obiettivi e controllo, propria degli organi di governo; l'altro, la sfera della gestione amministrativa, attribuita alla competenza dirigenziale.



In particolare, il combinato disposto degli artt. 4, co. 1 e 2, e 14, co. 1, TUIP riserva agli organi di governo le sole funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, senza, però, elencare esaustivamente gli atti in cui tali funzioni si estrinsecano. Alla dirigenza è demandato, invece, in via tendenzialmente esclusiva, l'espletamento delle funzioni gestionali di amministrazione puntuale, assieme all'autonomia organizzativa necessaria a garantire l'operatività degli uffici e la realizzazione degli obiettivi.

L'art. 5, co. 2, TUIP definisce, poi, la sfera organizzativa e gestionale riservata ai dirigenti, nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi pubblicistici (macro-organizzazione), precisando che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici (micro-organizzazione) e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Nella loro attività, quindi, i dirigenti possono agire mediante poteri pubblicistici e, parallelamente, viene loro riconosciuta dalla legge una soggettività giuridica specifica e ulteriore, disciplinata dal diritto del lavoro.

Il rapporto tra dirigenti e amministratori non è, comunque, improntato a reciproca impermeabilità, ma è calato in un processo circolare di formazione delle decisioni: non a caso i dirigenti a capo delle maggiori unità operative sono espressamente chiamati a svolgere anche un'attività istruttoria e di collaborazione rispetto alla definizione di indirizzi e obiettivi da parte dell'autorità politica.

Agli organi politici, dimostrazione del passaggio da un modello di gerarchia a un modello di direzione, è inibito, invece, ogni potere di revocare, riformare, riservare o avocare a sé provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti.

#### **APPROFONDIMENTO: *Lo spoil system***

Lo 'spoil system' si sostanzia nel meccanismo di sostituzione automatica degli organi dirigenziali di vertice della P.A. in relazione e in occasione del subentro di un nuovo esecutivo, al fine di permettere alla nuova compagine governativa

di munirsi di persone di fiducia cui attribuire il compito di tradurre in atti di amministrazione attiva le scelte compiute in sede politica.

Tale istituto è stato oggetto di numerose critiche, in quanto arreca un *vulnus* al principio di separazione della politica dall'amministrazione e pone in pericolo l'autonomia della classe dirigenziale, introducendo un elemento di "precarietà" che contrasta con il sistema della durata predeterminata dell'incarico e con quello della revoca o conferma agganciata unicamente ai risultati in concreto raggiunti dal dirigente.

Tali rilievi sono stati condivisi dalla Corte Costituzionale, la quale ha chiarito che la figura del dirigente pubblico si differenzia nettamente dal suo omologo privato, in quanto, sebbene caratterizzata dal cd. *intuitus personae*, non è un rapporto *in toto* fiduciario: ciò comporta che, a differenza di quanto accade nel settore privato, gli organi di governo non possono recedere liberamente dal contratto di impiego con il dirigente. Se così non fosse, infatti, si verrebbe a instaurare uno stretto legame fiduciario tra le parti, che non consentirebbe ai dirigenti generali di svolgere in modo autonomo e imparziale la propria attività gestoria e, quindi, di agire nella logica dell'imparzialità, dell'efficienza e del buon andamento ex art. 97 Cost.

Ne deriva che il sistema dello *spoil system* conserva la sua legittimità costituzionale solo se limitato ai rapporti di impiego effettivamente caratterizzati da un vincolo fiduciario con il rapporto politico, non potendosi estendere indiscriminatamente a tutte le posizioni di dirigenza pubblica.

Sull'onda degli insegnamenti della Corte Costituzionale, il Legislatore, con la riforma Brunetta, ha riformulato l'art. 19 TUPI, operando un netto cambio di rotta: la nuova norma, infatti, sottopone tutti gli incarichi esterni, anche quelli non apicali, al cd. *spoil system*, la regola della decadenza automatica al subentro di un nuovo esecutivo.

## 15ª DOMANDA

### I CONTROLLI AMMINISTRATIVI

*Cosa sono i controlli amministrativi?*

**RISPOSTA:** Il controllo amministrativo è l'attività di verifica di con-

formità di un atto, di un'attività, o di un comportamento a determinati canoni o prescrizioni, al fine di esprimere un giudizio e di adottare le conseguenti misure giuridiche. Esso è caratterizzato dal requisito di accessorietà rispetto all'azione amministrativa sulla quale si effettua una valutazione di regolarità.

Relativamente all'oggetto dell'attività di controllo, se ne distinguono tre tipologie principali:

a) controlli sugli atti: sono volti a valutare il singolo atto adottato dall'organo di amministrazione attiva, allo scopo di constatarne la conformità alla legge (controllo di legittimità) ovvero l'opportunità (controllo di merito). A seconda del momento in cui tale controllo viene effettuato, si distingue tra controllo preventivo, che interviene quando l'atto si è perfezionato ma non ha ancora acquisito efficacia, e controllo successivo, eseguito quando l'atto è già perfetto ed efficace;

b) controlli gestionali: riguardano l'attività amministrativa nel suo complesso, al fine di valutarne l'efficienza. Generalmente, si distinguono i controlli interni da quelli esterni a seconda che l'attività tutoria sia affidata, rispettivamente, a un organo interno ovvero a un soggetto esterno alla P.A.

Con riferimento, infine, alla tipologia dei controlli sugli organi, essi sono finalizzati a esaminarne il corretto funzionamento dal punto di vista sia della legittimità dell'azione, sia del comportamento della persona fisica preposta, con lo scopo di garantire il principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.

#### **APPROFONDIMENTO: *I controlli di efficienza***

L'abbandono della logica della statualità dell'interesse pubblico e dell'impostazione gerarchica dei processi decisionali ha tolto fondamento logico e teorico al sistema del controllo sugli atti. Si tratta di processi epocali che hanno messo a nudo l'inadeguatezza dei controlli parcellizzati sui singoli atti con esito

meramente interdittivo, rispetto a forme di controllo svolte sull'intera attività dell'organo controllato con finalità anche di carattere propulsivo.

Si è registrato, quindi, a partire dagli anni '90, un *trend* legislativo che, senza abolire il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ex art. 100 Cost., ha potenziato la categoria dei controlli gestionali, volti a misurare l'efficacia dell'azione amministrativa complessivamente intesa attraverso la comparazione dei risultati raggiunti con gli obiettivi *ab initio* programmati.

Il Legislatore, nell'intento di coniugare garanzia di neutralità e massimizzazione del patrimonio conoscitivo, ha attribuito alla Corte dei Conti il compito di attendere ai controlli esterni, introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione, e creando al contempo in seno alle P.A. apposite strutture di controllo interno, capaci di assicurare una migliore conoscenza dei problemi che affliggono la singola organizzazione.

In particolare, per quanto concerne i controlli gestionali interni, il Legislatore, con il D. Lgs. n. 286/1999 e s.m.i., ha provveduto al riordino della materia cercando di superare i limiti e di sanare le contraddizioni che connotavano l'assetto previgente. Il decreto in questione ha come destinatario diretto le Amministrazioni statali.

# 16<sup>a</sup> DOMANDA

## IL DIRITTO DI ACCESSO

*Cosa si intende per diritto di accesso?*

**RISPOSTA:** Il diritto di accesso, consiste nel «*diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi*» (art. 22, co. 1, L. n. 241/1990).

Titolari del diritto di accesso sono «*tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giu-*

*ridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».*

Quanto alla legittimazione passiva, il diritto di accesso «*si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi*» comprende le autorità indipendenti.

Ai sensi dell'art. 24, co. 1, L. n. 241/1990, sono sottratti all'accesso: i documenti coperti da segreto di Stato o che le leggi o i regolamenti sottraggono alla divulgazione; quelli relativi ai procedimenti tributari; gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; i documenti amministrativi formati nei procedimenti selettivi, contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relative a terzi. In ogni caso, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e indirizzata all'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, nonché notificata ai controinteressati.

Se l'istanza è accolta, il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge stessa. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia, invece, è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

L'Amministrazione ha, altresì, il potere di differire ovvero, quale *extrema ratio*, di rifiutarlo espressamente. In tali ipotesi, il richiedente, nel termine di trenta giorni, può presentare ricorso al TAR ovvero può chiedere al difensore civico o alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di riesaminare la determinazione negativa.

**APPROFONDIMENTO: Distinzione tra accesso "tradizionale" e accesso civico**

Particolarmente rilevante in materia è il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione delle informazioni da parte delle P.A., il quale ha previsto la disciplina del cd. “accesso civico”, codificando un diritto di accesso più ampio e generalizzato sull’attività amministrativa. In base alla nuova disciplina, qualsiasi cittadino può chiedere e ottenere le informazioni, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, senza dovere dimostrare di avere uno specifico interesse su di esse. In coerenza, la norma non prevede che la richiesta di accesso debba essere motivata.

Inoltre, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, la medesima disposizione consacra anche il c.d. “accesso civico universale”, ovvero il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. Le ipotesi di accesso civico non riguardano solo i documenti, ma anche informazioni o dati: anche se non sono stati ancora elaborati, quindi, la P.A. sarà tenuta a elaborarli.

## 17ª DOMANDA

### IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

*In cosa consiste il procedimento amministrativo?*

**RISPOSTA:** Il procedimento amministrativo è l’iter procedurale, composto da una pluralità di atti susseguenti e diversi fra loro, preordinati all’adozione del provvedimento finale.

Il procedimento costituisce un momento di coordinamento e composizione di opposti interessi pubblici e privati: esso infatti garantisce la rappresentazione e la tutela degli interessi pubblici e privati, ove incisi dall’azione dei pubblici poteri, per poter addivenire all’adozione di un provvedimento che costituisca la migliore composizione di tutti gli interessi coinvolti.